

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3781

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PASSIGLI, BETTONI, MANIERI,
DENTAMARO e DATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2006

—————

Modifiche ai tempi di prescrizione per i reati sui minori

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È noto che i reati contro i minori, specie se di natura sessuale, vengono spesso commessi nell'ambito familiare, e in taluni casi proprio da chi esercita la patria potestà. Nei confronti di molti reati è previsto si possa procedere d'ufficio, ma in molti casi si ha notizia di tali reati solo molti anni dopo i fatti per iniziativa delle stesse vittime oramai liberate dai condizionamenti che avevano loro impedito di denunciare le violenze subite. È così probabile che so-

vente, specie dopo le recenti norme che hanno abbreviato i tempi di prescrizione, non si possa più procedere nei confronti dei reati in questione essendo questi caduti in prescrizione. È dunque urgente, e misura di giustizia, che la prescrizione sia fatta decorrere dal raggiungimento della maggiore età della vittima, e cioè dal suo raggiungimento della piena capacità giuridica. Il presente disegno di legge si ripropone questo limitato ma essenziale fine.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I tempi di prescrizione per i reati di qualsivoglia natura, commessi nei confronti di minori, decorrono dal raggiungimento della maggiore età della vittima.

Art. 2.

1. La presente legge non comporta oneri finanziari per lo Stato.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

